

O.d.G. del **28 maggio 2014**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5

Deliberazione n° ____/2014 del 28 maggio 2014

OGGETTO DELLA PROPOSTA

RATIFICA ACCORDO AZIENDALE DEL 12/05/2014.

Ufficio proponente: Area Personale

ALLEGATI/NOTE:

- All. A – verbale di riunione dell'11 marzo 2014 con le OO.SS. FILT- CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, FAISA e UGL - TRASPORTI
- All. B - verbale di riunione del 12 maggio 2014 con le OO.SS FILT- CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, FAISA e UGL- TRASPORTI;
- All. C – Nota del 19 maggio 2014 della Segreteria Territoriale della FAISA-CISAL;
- All. D – verbale di riunione del 12 maggio 2014 con l'O.S. del SINAI;
- All. E - Accordo sindacale del 12 maggio 2014 raggiunto con FILT- CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI ed UGL- TRASPORTI

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- ❖ con deliberazione n° 49 adottata il 09/09/2013 il Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha ratificato l'Accordo raggiunto in data 26 giugno 2013 tra l'Azienda e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL ed UGL TRASPORTI in materia di "*Recupero della produzione chilometrica*", al fine di incrementare le percorrenze chilometriche effettuate nell'ambito del TPL;
- ❖ il precitato Accordo, applicabile esclusivamente al personale che opera nel settore del trasporto pubblico locale su gomma, ha trovato applicazione a decorrere dal 16 settembre 2013, con l'avvio della nuova turnistica del personale di guida, conseguente alla ottimizzazione dei turni ed alla riorganizzazione dell'attività di rimessaggio, ed ha previsto, all'articolo 6, il riconoscimento del buono pasto a favore degli operatori di esercizio nelle giornate in cui la prestazione lavorativa assume carattere di maggiore gravosità in ragione della articolazione oraria dei turni di servizio ed, all'articolo 7, le modalità di assegnazione del buono pasto al restante personale del TPL;
- ❖ a seguito di un successivo confronto sindacale, con l'Accordo raggiunto con le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGL TRASPORTI in data 18/09/2013, e ratificato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n° 68 assunta nella seduta del 13/11/2013, è stata integrata la disciplina relativa alla fruizione del buono pasto da parte del personale non di guida rientrante nella disciplina dell'art. 7) di cui sopra;
- ❖ nelle settimane successive alla sottoscrizione dell'Accordo del 18/09/2013, le OO.SS. firmatarie hanno rappresentato, per iscritto e verbalmente, la necessità di disciplinare ulteriormente e di chiarire le modalità di concessione del buono pasto in presenza di fattispecie che, in ragione delle loro peculiarità, non erano state espressamente previste nei due accordi sopra menzionati;

- ❖ a seguito delle predette richieste in data 25/10/2013, 28/01/2014, 11/03/2014, 14/04/2014 e 12/05/2014 si sono tenuti appositi incontri tra la Direzione aziendale e le Organizzazioni sindacali, al fine di trovare congiuntamente la soluzione delle specifiche situazioni emerse con l'applicazione pratica degli Accordi sopra citati del 26/06/2013 e del 18/09/2013;
- ❖ in particolare, nel corso dell'incontro dell'11/03/2014 (vedi verbale di riunione **AII. A**) si è proceduto, concordemente tra le parti, a rinnovare per un ulteriore semestre la validità dell'Accordo del 26 giugno 2013 che, pertanto, scadrà il 16 settembre 2014, e nell'ultimo incontro del 12/05/2014, ad integrazione delle previsioni già contenute negli Accordi raggiunti il 26/06/2013 ed il 18/09/2014 con le OO.SS. di FILT- CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI e UGL- TRASPORTI, si è giunti alla sottoscrizione di uno specifico Accordo;
- ❖ come si rileva dall'allegato verbale di riunione (vedi **AII. B**) del 12/05/2014, l'O.S. FAISA-CISAL, che ha sottoscritto entrambi gli Accordi del 26/06/2013 e 18/09/2013, non ha inteso sottoscrivere l'Accordo raggiunto con le altre OO.SS., anch'esse già firmatarie dei precedenti Accordi, riservandosi tuttavia di presentare le proprie osservazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione. Con propria successiva nota del 19/05/2014, registrata al protocollo aziendale in data 20/05/2014 al n° 11015 (**AII. C**), la Segreteria territoriale della FAISA - CISAL ha confermato il suo dissenso sull'Accordo raggiunto, esprimendo il proprio parere sfavorevole in merito;
- ❖ come si rileva, altresì, dall'allegato verbale della riunione tenutasi, su espressa richiesta delle OO.SS., a tavoli separati con l'O.S. del SINAI in data 12 maggio 2014 (vedi **AII. D**), l'Accordo in esame non è stato sottoscritto neanche dalla predetta O.S., peraltro non firmataria neanche dei precedenti accordi raggiunti il 26/06/2013 e 18/09/2013;;
- ❖ in sintesi, le misure contenute nell'Accordo sindacale raggiunto il 12/05/2014 con le OO.SS. di FILT- CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI e UGL- TRASPORTI (vedi **AII. E**) sono le seguenti:
 - 1) L'operatore d'esercizio impegnato, nella stessa giornata, a svolgere sia prestazioni di guida in linea, sia attività presso il Reparto manovre, avrà diritto a ricevere il buono pasto in presenza di:
 - A) una durata della prestazione pari ad almeno 8 (otto) ore, senza necessità di pausa ovvero con una pausa compresa tra 30 e 120 minuti rispetto al turno ordinario, se è preponderante la durata dell'attività svolta presso gli impianti fissi;
 - B) una durata della prestazione di 6 (sei) ore e 41 (quarantuno) minuti, se è preponderante il turno di guida in linea, restando il tal caso ininfluente tanto la presenza della pausa, tanto, nel caso affermativo, la sua durata;
 - 2) Ai fini del riconoscimento del buono pasto, analogo criterio a quello descritto al sub 1) sarà adottato nelle ipotesi in cui gli operatori d'esercizio siano assegnatari di turni di "Riserva" ovvero di "Disponibilità".
 - 3) Analogamente a quanto sopra previsto, il diritto alla corresponsione del buono pasto sorgerà in presenza di:
 - A) una durata complessiva della prestazione (turno di riserva o di disponibile + turno agli impianti fissi successivamente assegnato) pari ad almeno 8 (otto) ore, senza necessità di pausa ovvero con una pausa compresa tra 30 e 120 minuti rispetto al turno ordinario, nel caso di assegnazione di un turno, o di una sua frazione, presso gli impianti fissi (manovre, ecc.);
 - B) una durata complessiva della prestazione (turno di riserva o di disponibile + turno di guida successivamente assegnato) di almeno 6 (sei) ore e 41 (quarantuno) minuti nel caso di assegnazione di un turno o di una frazione di turno di guida in linea, restando il tal caso ininfluente tanto la presenza della pausa, tanto, nel caso affermativo, la sua durata,
 - 4) Nei confronti di tutto il personale aziendale del settore TPL che svolge mansioni "impiegatizie" o "ausiliarie", destinatario degli Accordi del 26/06/2013 e 18/09/2013, anche qualora non appartenente ad un'Area Amministrativa e non destinatario dell'Accordo aziendale istitutivo della settimana corta, è stato previsto quanto segue:

- A) qualora un dipendente operante nel settore del T.P.L. su gomma rientrante nella categoria sopra descritta, ivi compresi gli autisti di direzione, non possa iniziare la pausa entro le ore 14:00 in quanto impegnato in Azienda o all'esterno per esigenze di servizio, in presenza di una prestazione effettiva di durata pari ad almeno 8 (otto) ore, su espressa autorizzazione del Direttore Generale e conforme parere del Direttore competente maturerà il diritto alla corresponsione del buono pasto.
- B) analogamente, si intende rispettato il requisito dell'inizio della pausa entro la fascia oraria 13:00-14:00 nell'ipotesi in cui il dipendente appartenente alla categoria descritta al sub 4) esca dall'Azienda, per motivi personali, prima delle 13:00, dotandosi del previsto permesso d'uscita e registrando la propria uscita al marcatempo aziendale.

- ❖ Secondo le previsioni dell'art. 4), l'Accordo in esame produrrà i suoi effetti dal 1° gennaio 2014 ed avrà scadenza coincidente con quella dell'Accordo aziendale del 26/06/2013. Gli uffici procederanno, di conseguenza, al ricalcolo delle spettanze dei buoni pasto con l'applicazione, a decorrere dalla suddetta data, dei criteri contenuti nei precedenti articoli.
- ❖ Tanto premesso, si propone di prendere atto e ratificare l'Accordo aziendale del 12/05/2014, disponendo che sia data adeguata informativa al personale interessato ed autorizzando, altresì, gli Uffici competente a dare esecuzione allo stesso.

La Responsabile dell'Area Risorse Umane

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti _____;

DELIBERA

- 1) di prendere atto dei contenuti del verbale di incontro sindacale dell'11 marzo 2014, con cui le parti sociali hanno congiuntamente rinnovato, per un ulteriore semestre, la validità dell'Accordo del 26/06/2013, la cui scadenza, quindi, è prevista per il 16 settembre 2014;
- 2) di ratificare l'Accordo aziendale sottoscritto in data 12/05/2014 dalla Direzione dell'AMAT e dalle Rappresentanze delle OO.SS. di FILT- CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI e UGL- TRASPORTI;
- 3) di autorizzare l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale, per le rispettive competenze, a porre in essere tutte le misure necessarie all'attuazione dell'Accordo, autorizzando, altresì, gli uffici competenti a procedere, di conseguenza, al ricalcolo delle spettanze dei buoni pasto con l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, secondo i criteri definiti negli artt. 1), 2) e 3) dell'Accordo medesimo.

VERBALE D'INCONTRO AZIENDA/OO.SS. DEL 11.03.2014

(rinnovo accordo del 26/06/2013 – recupero produzione chilometrica)

Addì 11/03/2014, alle ore 17.20, presso la Direzione Generale si è tenuto un incontro con le Segreterie Territoriali e Aziendali di FILT/CGIL – FIT/CISL – UILTRASPORTI – UGL AUTOFERROTRANVIERI – FAISA/CISAL, giusta convocazione prof. 5869/DG del 07/03/2014. La riunione odierna ha ad oggetto quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo aziendale per il recupero della produzione chilometrica, sottoscritto in data 26/06/2013, in tema di rinnovo dello stesso per un ulteriore periodo semestrale. Sono presenti:

per l'A.M.A.T. S.p.A.: il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia; il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo; il Responsabile Area Esercizio/Sosta p.i. Cosimo Russo.

per le OO.SS.: Marinelli Egidio – Dimaggio Massimiliano – Luccarelli Ciro (CGIL); Tursi Franco – Cavallo Giuseppe – Manco Antonio (CISL); Basile Andrea – Di Ponzio Cataldo – Cazzato Alessandra – Scalzi Premio (UIL); Pisani Dario (UGL); Greco Piero – Donnarumma Paolo (FAISA).

L'AZIENDA: richiama brevemente l'oggetto della riunione relativo a quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo del 26/06/2013 ed ai contenuti dello stesso, con riferimento particolare alla durata dei turni di lavoro il cui innalzamento della durata media ha consentito il recupero di turni di servizio. Per oltre l'87% di tali turni per il raggiungimento del limite minimo di durata pari a 6h e 41', a fronte del quale è riconosciuto un buono pasto, ha contribuito il conteggio nella durata del turno della indennità monta/smonta. Tale indennità, com'è noto, ha natura diversa e specifica, si ribadisce che al solo fine del raggiungimento del limite dell'87% essa è stata computata nella definizione dell'orario del turno. Nel primo semestre di applicazione l'accordo ha retto sotto il profilo economico/finanziario, consentendo un sensibile recupero di produzione chilometrica. Bisogna comunque vigilare ed operare, nel prossimo futuro, in maniera tale da rafforzare il risultato raggiunto.

Si chiarisce ulteriormente che l'Azienda ha considerato il tempo riconosciuto come indennità monta/smonta utile ai fini del raggiungimento del limite minimo di durata del turno di 6h e 41' per il riconoscimento del buono pasto. Tale tempo, infatti, non fa parte dell'orario di servizio e viene considerato al solo fine del computo di quanto previsto dall'accordo del 26/06/2013 per il riconoscimento del buono pasto (87% minimo dei turni che conseguono il buono pasto).

FAISA: la considerazione svolta dall'azienda sull'indennità monta/smonta è una considerazione di parte, non condivisibile.

AZIENDA: precisa ancora che l'aspetto connesso all'indennità monta/smonta è una mera precisazione su un aspetto non dettagliato nell'accordo in questione.

FAISA: ritiene che l'indennità monta/smonta rientri nell'orario di lavoro poiché prevede lo svolgimento di attività da parte del lavoratore. Ritiene superflua la precisazione aziendale. La verifica semestrale deve comportare un confronto tra le parti per il raggiungimento di risultati positivi. I paletti fissati nell'accordo non sono messi in discussione, per cui non si comprende il motivo di ulteriori precisazioni sugli stessi. La verifica deve solo riguardare il raggiungimento dei risultati attesi, i criteri non sono in discussione. Occorre sapere se l'accordo è positivo o meno.

AZIENDA: ribadisce, ancora una volta, che l'accordo ha manifestato nel primo semestre la sua sostenibilità. Esso può essere migliorato, adeguato e rafforzato in occasione dei previsti rinnovi semestrali.

CISL: l'accordo è positivo e deve essere irrobustito. In tal senso vanno ricercati miglioramenti, tra i quali l'incremento del numero dei turni che raggiungono il limite di 6,41' dal quale scatta il buono pasto. Non si comprende la necessità di ulteriori dettagli su quanto già sottoscritto.

AZIENDA: la precisazione si rende necessaria al fine di chiarire in maniera inequivocabile, anche di fronte a terzi, quali sono gli elementi che concorrono a definire il valore relativo alla durata del turno. Su tale valore è bene chiarire che l'indennità monta/smonta viene presa in considerazione al solo fine del buono pasto spettante al turno.

CGIL: l'indennità monta/smonta va considerata secondo il tenore letterale del RD 2328/1923, art. 17 lett. c), cioè quale tempo facente parte integrante del turno di servizio. Sulle questioni interpretative sono note le reciproche posizioni. La CGIL continua a considerare tale tempo strutturale al turno di servizio. Oggi bisogna sottoscrivere il verbale di rinnovo dell'accordo 26/06/2013, sebbene siano sospese le questioni sollevate il 28/01/2014 che devono essere superate in questa circostanza. Bisogna legare il buono pasto alla presenza in servizio al fine di superare le discrepanze in atto. In particolare il buono pasto andrebbe incrementato per le giornate prefestive e festive, al fine di incrementare la presenza in servizio.

UIL: l'accordo deve essere irrobustito nella direzione del recupero delle presenze di conducenti nei fine settimana. Lo strumento della incentivazione alla presenza serve ad aiutare il recupero della produzione chilometrica. Gli strumenti attraverso i quali attuare tale incentivazione devono essere definiti d'intesa tra le parti. Pur non rientrando tale argomento nell'oggetto della riunione odierna, si evidenzia la necessità che esso sia affrontato urgentemente.

AZIENDA: la questione da ultimo sollevata è stata affrontata lungamente proprio in fase di definizione dell'accordo oggi sul tavolo. Il buono pasto costituisce già un incentivo alla presenza in servizio. Ora bisognerebbe esplorare il campo di possibili strumenti disincentivanti delle assenze.

UIL: sul rinnovo dell'accordo, per il quale sussistono le condizioni, si rimarca la necessità di contemperare al suo interno le questioni ancora sospese e

relative ad alcune categorie di lavoratori (riserve – disponibili – ecc..). Si chiede, inoltre, di elevare il valore facciale del buono pasto fino al limite di deducibilità fiscale, oggi fissato ad € 5,29.

AZIENDA: le questioni connesse all'interpretazione dell'art. 7 dell'accordo sono superabili con un semplice chiarimento interpretativo. Ogni altro ulteriore elemento innovativo richiede, invece, una procedura diversa dal semplice rinnovo.

FAISA: occorre verificare il risultato raggiunto nel primo semestre attraverso documenti di riepilogo relativi al semestre trascorso. Report che deve riguardare i turni coperti, le assenze, ecc... Le questioni legate al sabato e alla domenica meritano una analisi a parte. Se si devono introdurre modificazioni rispetto a quanto sottoscritto con l'accordo in questione, occorre definire un nuovo accordo. Bisogna capire se i miglioramenti conseguiti sono influenzati dalle procedure di subaffidamento di alcune linee o se essi sono solo frutto dell'accordo del 26/06/2013.

CISL: sintetizzando le varie richieste avanzate dalle OO.SS. si richiedono interventi migliorativi all'accordo del 26/06/2013, da introdurre in fase di rinnovo dello stesso.

UIL: bisogna chiarire, ora, la questione delle mansioni (capolinea – manovre – riserve – disponibili) per le quali il buono pasto non sempre è riconosciuto. Anche per i turni di guida che attualmente non raggiungono le ore 6,41' (circa 14) si richiede uno sforzo mirato a colmare tale divario.

CGIL: le questioni interpretative sull'art. 7 dell'accordo potevano essere affrontate anche unilateralmente dall'azienda mediante una interpretazione di miglior favore per i lavoratori. Oggi bisogna includerle nel rinnovo, tenendo conto della necessità di una sanatoria per quei casi che lo avrebbero maturato tempo addietro.

FAISA: ribadisce la richiesta di rendicontazione dei risultati positivi raggiunti nel semestre trascorso.

AZIENDA: assicura che entro la prossima settimana si effettuerà una nuova convocazione per la definizione delle questioni connesse all'art. 7 dell'accordo.

NOTA A VERBALE: con il presente verbale s'intende rinnovato l'accordo del 26/06/2013 per un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi, giusto quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo stesso.

L.C.S. ore 18:45

Firmato: il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia; il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo; il Responsabile Area Esercizio ~~Seda~~ p.i. Cosimo Russo.

Firmato: Marinelli Egidio – Dimaggio Massimiliano – Luccarelli Ciro (CGIL); Tursi Franco – Cavallo Giuseppe – Manco Antonio (CISL); Basile Andrea – Di Ponzio Cataldo – Cazzato Alessandra – Scalzi Premio (UIL); Pisani Dario (UGL); Greco Piero – Donnarumma Paolo (FAISA).

VERBALE D'INCONTRO AZIENDA/OO.SS. DEL 12.05.2014

(integrazione accordo 26.06.2013 + assemblee retribuite)

Addì 12 Maggio 2014, alle ore 15:20, presso la Direzione Generale si è tenuto un incontro con le delegazioni sindacali FILT/CGIL – FIT/CISL – UILTRASPORTI – UGLTRASPORTI – FAISA CISAL giusta convocazione prot. 9981/UP del 30/04/14.

La convocazione odierna ha ad oggetto:

- Integrazione Accordo aziendale del 26/06/2013;
- Assemblee retribuite del personale.

Alla riunione sono presenti:

per l'A.M.A.T. S.p.A.: il Direttore Generale Giovanni Matichecchia, il Direttore Amministrativo Dr. Pietro Carallo; il Responsabile Area Personale Dott.ssa Menenti Fabiola ed il Responsabile Area Esercizio p.i. Cosimo Russo.

per le OO.SS.: Marinelli Egidio, Dimaggio Massimiliano (CGIL), Cavallo Giuseppe, Manco Antonio, Greco Orazio (CISL), Pisani Dario (UGL), Basile Andrea (UIL), Greco Pietro (FAISA – CISAL).

L'Azienda introduce il 1° argomento, già discusso in precedenti riunioni, relativo all'integrazione dell'accordo del 26/06/2013. Integrazioni attraverso le quali si cercherà di sanare alcune problematiche connesse alle modalità di acquisizione del buono pasto da parte di alcune categorie (manovratori – impianti fissi) o di particolari mansioni (riserve – disponibili).

Nei precedenti incontri sono state indicate le possibili ipotesi di integrazione, anche segnalate dalle OO.SS. La sintesi di quanto finora discusso è contenuta in una ipotesi che viene consegnata alle OO.SS. e della quale viene data lettura. Tale ipotesi di integrazione è allegata al presente verbale.

CGIL: sul punto 3) dell'ipotesi presentata rappresenta la necessità di non prevedere il vincolo di tre ore dopo pausa (30 – 120 minuti) durante una prestazione di lavoro fuori dall'Azienda. Tanto al fine di evitare che il lavoratore sia poi costretto a prolungare la propria prestazione di un tempo ulteriore. Sulla decorrenza si ritiene opportuno prevedere una sanatoria retroattiva, tenuto conto dell'esiguità dei casi che si sono presentati. Si ritiene congruo contabilizzare le integrazioni in discussione dal 1 Gennaio 2014, ciò tenuto conto dell'andamento del dibattito che, sull'argomento, si è sviluppato concretamente nel mese di dicembre u.s..

CISL-UIL-UGL-FAISA concordano sulla proposta di contabilizzare dal 1 Gennaio 2014 il nuovo regime di maturazione del buono pasto.

FAISA: sottolinea di aver già sollevato questioni relative ad alcune figure professionali, in particolare per i verificatori e la sosta, rispetto alle quali si chiedeva un accordo che contemplasse la specificità delle mansioni.

Si ribadisce la necessità, più volte rappresentata, di conoscere i dati relativi ai benefici economici prodotti dall'Accordo del 26/06/2013. Evidentemente sono stati raggiunti obiettivi positivi rispetto ai quali sono necessari elementi conoscitivi. Sarebbe opportuno sviluppare ragionamenti sulla positività dell'accordo al fine di una sua applicazione anche all'istituto dell'orario di lavoro, disciplinato dal CCNL. Ciò consentirebbe di superare possibili osservazioni da parte di terzi. L'applicazione dell'orario contrattuale e di quello riveniente dalla contrattazione di 2° livello andrebbero armonizzati.

CISL: rammenta la richiesta di aumentare la durata complessiva dell'orario di lavoro di quei turni oggi sotto le 6,41'.

AZIENDA: considerato che l'attuale turnazione cesserà entro il mese prossimo, assicura che tale obiettivo sarà perseguito con la prossima turnazione estiva nonché con quella invernale prossima.

CGIL: ribadisce la necessità di disporre in tempo utile della prossima turnazione estiva, al fine di compiere il dovuto confronto preventivo e periodico, evitando di giungere all'ultimo momento con la presentazione dei turni.

AZIENDA: assicura che la prossima turnazione estiva sarà disponibile in tempo utile per il previsto confronto. L'Azienda propone, quindi, l'accordo integrativo all'intesa del 26/06/2013 redatto sulla scorta delle richieste oggi formulate (art. 3 pausa - decorrenza). Le parti procedono alla sottoscrizione dell'accordo che integra l'intesa del 26/06/2013 e si allega in copia al presente verbale.

La **FAISA** comunica che procederà all'eventuale sottoscrizione fra sette giorni, quando sarà sciolta la propria riserva rispetto alle questioni già sollevate e non ancora riscontrate.

Si passa, quindi, al 2° argomento all'O.d.G "Assemblee retribuite del Personale".

L'**Azienda** rimarca la propria posizione, resa nota fin dal 2004, e che ha retto anche in sede giudiziaria in più sentenze. La sostanza è quella che le assemblee retribuite del personale devono essere richieste da tutte le OO.SS. congiuntamente. Si auspica, per il futuro, di definire un nuovo accordo aziendale che superi le rigidità registrate. Circa la definizione delle sigle Sindacali deputate a tale sottoscrizione esse vanno individuate fra le 6 sigle oggi riconosciute in virtù di accordi, sia di 2° livello sia nazionali per adesione, sottoscritti negli anni. Si ribadisce la necessità di definire un

nuovo accordo che consenta una maggiore flessibilità. Andrà temperata, inoltre, la salvaguardia della quota relativa al monte orario annuale di assemblee concedibili (10 ore) in capo alle OO.SS..

CGIL: occorre conoscere in che misura e con quale forma giuridica un sindacato firmatario in sede aziendale di accordo nazionale possa essere ritenuto equivalente ai materiali sottoscrittori del CCNL. Chiede documentazione in tal senso.

La FIT/CISL vuole sottolineare che le dette sentenze, se realmente esistenti, non possono spiegare alcun effetto nei confronti di soggetti che non hanno partecipato ai predetti contenziosi, in virtù del principio che le sentenze fanno stato ed hanno valore di legge solo tra le parti del giudizio e non possono avere effetti nei confronti dei terzi e, non ultimo, in virtù della circostanza che in Italia le sentenze non fanno precedente. Pertanto al fine di comprendere al meglio il comportamento dell'Azienda si chiede copia delle sentenze.

Verbale letto, confermato e sottoscritto alle ore 17:15.

Firmato: il Direttore Generale Giovanni Matichicchia, il Direttore Amministrativo Dr. Pietro Carallo; il Responsabile Area Personale Dott.ssa Menenti Fabiola ed il Responsabile Area Esercizio p.i. Cosimo Russo.

Firmato: Marinelli Egidio, Dimaggio Massimiliano (CGIL), Cavallo Giuseppe, Manco Antonio, Greco Orazio (CISL), Pisani Dario (UGL), Basile Andrea (UIL), Greco Pietro (FAISA - CISAL).



Modulo per la richiesta di licenza di lavoro

Rel. n. 14015 del 20 MAG. 2014

AD	Amministratore Delegato	☒
AG	Direttore Generale	☒
WA	Direttore Amministrativo	☒
AT	Direttore Tecnico	☒
JAF	Appalti / Contratti	☒
JCM	Commerciale / Marketing	☒
JCP	Contabilità / Bilancio	☒
UES	Esercizio / Sost.	☒
UIS	Informatica / Statistica	☒
UMT	Mantenimento / Tecnica	☒
URU	Risorse Umane	☒
USG	Altri Gen. P.P.R.V. / Sindacati	☒
UAG	Ufficio Ragioniere	☒
STQ	Staff Qualità	☒

Ad. c)

FAISA-CISAL

Federazione Autonoma Italiana Sindacale Autoferrotranvieri

SEGRETERIA PROVINCIALE - Vico II° Salvatore Rosa n. 14 - 74015 Martina Franca (TA) Tel/Fax 080/4805547

e-mail faisa_cisal_taranto@virgilio.it

Taranto li, 19 maggio 2014

Alla Direzione Amministrativa
A.M.A.T. S.P.A
Via Cesare Battisti 657
T A R A N T O

e p.c. All'Amministratore Unico
Dott. W. Poggi
e p.c. A tutti i Lavoratori

Oggetto: comunicazioni.

In data 12 maggio 2014 c/o i locali di via Cesare Battisti 657, si è tenuto incontro giusta convocazione, per discutere degli aggiornamenti e/o integrazione di elementi che tenderebbero ad implementare l'accordo relativo al rilancio chilometrico e quindi riconoscimento del ticket pasto agli aventi diritto.

E' fondamentale evidenziare che la scrivente ha da sempre, sia in incontri scorsi che a mezzo richieste protocollate al Vs protocollo, richiesto dati cartacei, report e consuntivi che attestino il valore del recupero del predetto programma.

E' altrettanto noto che nonostante quanto sopra, la Società ad oggi non ha provveduto in alcun modo a soddisfare quanto richiesto.

La scrivente ha ribadito nel verbale della medesima giornata, non firmando lo stesso "accordo aziendale datato 12 maggio 2014", che avrebbe trasmesso il proprio parere entro sette giorni, infatti nella nostra memoria odierna è utile per esprimere il netto dissenso alla firma, in quanto le modifiche apportate non possono essere condivise.

La mancata informazione del dato economico a sei mesi della prima approvazione, non ci mette nelle condizioni di valutare e di migliorare il contenuto dell'accordo; sebbene come prima applicazione vi era condivisione, nella seconda la condivisione è venuta meno in virtù di alcuni principi fondamentali; un accordo raggiunto con esito positivo può solo migliorare le condizioni di applicazione nel rispetto del CCNL di Categoria, adeguando il riconoscimento con altre modalità migliorative ed a tutti i lavoratori.

Per le ragioni rappresentate e dispiace confermarlo, tale esercizio non è condiviso, pertanto la scrivente esprime parere negativo.

Distinti saluti

La Segreteria Territoriale Faisa Cisol

Piero Guiso

VERBALE D'INCONTRO AZIENDA/OO.SS. DEL 12.05.2014

(SINAI integrazione accordo 26.06.2013 + assemblee personale)

Addì 12 Maggio 2014, alle ore 17:50, presso la Direzione Generale si è tenuto un incontro con il SINAI, giusta convocazione prot. 9981/UP del 30/04/14.

Alla riunione sono presenti:

per l'A.M.A.T. S.p.A.: il Direttore Generale Giovanni Matichecchia, il Direttore Amministrativo Dr. Carallo Pietro, il Responsabile Area Personale Dott.ssa Menenti Fabiola ed il Responsabile Area Esercizio P.I. Cosimo Russo.

per le OO.SS.: Fazio Giancarlo, Portulano Rodolfo (SINAI).

La convocazione odierna è relativa a due argomenti:

- integrazione accordo del 26/06/2013;
- assemblee retribuite del personale.

L'Azienda introduce il 1° argomento in merito al quale si rammenta che a seguito di svariati incontri, fin da ottobre 2013, si sono definite una serie di integrazioni all'accordo del 26/06/2013. Tali integrazioni riguardano alcuni casi specifici per i quali non maturava il buono pasto. Tali casi erano relativi a personale impiegato alle manovre, in turni di riserva o disponibile nonché il personale amministrativo che, in particolari circostanze, poteva non maturare il buono pasto. Delle integrazioni in questione viene fornito uno schema che si allega al presente verbale. Tali integrazioni avranno validità dal 1° Gennaio 2014.

SINAI: si prende atto della nuova ipotesi d'integrazione all'accordo 26/06/2013 consegnatoci e si ribadisce la necessità di approfondirla al proprio interno. Per quanto attiene il resto riguardante l'accordo, riconfermiamo la posizione di questa O.S. per quanto dichiarato in occasione della riunione del 14/04/2014. Fa notare, ancora una volta, di non essere sottoscrittrice dell'accordo e che, quindi, per poter sottoscrivere il medesimo si dovrà necessariamente rivedere alcuni punti in esso contenuti e che sono stati stralciati in occasione della sottoscrizione. Comunque, si ritiene che alla luce del bilancio positivo della gestione 2013, tale accordo può essere migliorato per tutto il personale dell'AMAT.

AZIENDA: sul secondo argomento si rappresenta che altre sigle sindacali hanno chiesto approfondimenti sulla materia relativa alla concessione di assemblee retribuite. Tanto in seguito a richiesta non accolta di recente poiché non inoltrata congiuntamente da tutte le OO.SS. riconosciute in Azienda. Su tale questione è stata fatta ampia chiarezza da svariate sentenze, non ultima una pronuncia della Corte di Cassazione. L'Azienda si

dichiara disponibile
definizione di un
che superi alcune rigidità

ed auspica la
nuovo accordo in merito

che, se non oltrepassate, possono causare un fermo delle concessioni. In tal senso si chiede che i Sindacati formulino una nuova proposta di accordo all'interno del quale siano garantiti livelli minimi di ripartizione tra le sei OO.SS. riconosciute.

SINAI: ritiene che l'attuale impianto dell'Accordo sulle assemblee non necessiti di alcuna modificazione. Il SINAI, se interpellato su richiesta di adesione all'indizione di Assemblee retribuite, non pone vincoli pregiudiziali ma di merito. Nelle assemblee deve essere consentito a tutti i rappresentanti di esporre ai lavoratori i vari aspetti di una controversia.

Verbale letto, confermato e sottoscritto alle ore 18:30.

Firmato: il Direttore Generale Giovanni Matichecchia, il Direttore Amministrativo Dr. Carallo Pietro, il Responsabile Area Personale Dott.ssa Menenti Fabiola ed il Responsabile Area Esercizio P.I. Cosimo Russo.

Firmato: Fazio Giancarlo, Portulano Rodolfo (SINAI).

Art. 1

(Personale addetto alle manovre)

L'Operatore d'esercizio impegnato, nella stessa giornata, a svolgere sia prestazioni di guida in linea, sia attività presso il Reparto manovre, avrà diritto a ricevere il buono pasto in presenza di:

- a. una durata della prestazione pari ~~ad~~ almeno 8 (otto) ore, senza necessità di pausa ovvero con una pausa compresa tra 30 e 120 minuti rispetto al turno ordinario, se è preponderante la durata dell'attività svolta presso gli impianti fissi;
- b. una durata della prestazione di 6 (sei) ore e 41 (quarantuno) minuti, se è preponderante il turno di guida in linea, restando il tal caso ininfluente tanto la presenza della pausa, tanto, nel caso affermativo, la sua durata;

Art. 2

(Personale di riserva o disponibile)

Analogo criterio, ai fini del riconoscimento del buono pasto, sarà adottato nelle ipotesi in cui gli operatori d'esercizio siano assegnatari di turni di "Riserva" ovvero di "Disponibilità".

Analogamente a quanto riportato nel punto che precede, il diritto alla corresponsione del buono pasto sorgerà in presenza di:

- a. una durata complessiva della prestazione (turno di riserva o di disponibile + turno agli impianti fissi successivamente assegnato) pari ad almeno 8 (otto) ore, senza necessità di pausa ovvero con una pausa compresa tra 30 e 120 minuti rispetto al turno ordinario, nel caso di assegnazione di un turno, o di una sua frazione, presso gli impianti fissi (manovre, ecc.);
- b. una durata complessiva della prestazione (turno di riserva o di disponibile + turno di guida successivamente assegnato) di almeno 6 (sei) ore e 41 (quarantuno) minuti nel caso di assegnazione di un turno o di una frazione di turno di guida in linea, restando il tal caso ininfluente tanto la presenza della pausa, tanto, nel caso affermativo, la sua durata.

Art. 3

(Personale amministrativo ed ausiliario)

Qualora un dipendente con ruolo amministrativo o ausiliario, operante nel settore del T.P.L. su gomma, ivi compresi gli autisti di direzione, non possa iniziare la pausa entro le ore 14:00 in quanto impegnato in Azienda o all'esterno per esigenze di servizio, in presenza di una prestazione effettiva di durata pari ad almeno 8 (otto) ore, su espressa autorizzazione del Direttore generale e conforme parere del Direttore competente egli maturerà il diritto alla corresponsione del buono pasto.

Analogamente, si intende rispettato il requisito dell'inizio della pausa entro la fascia oraria 13:00-14:00 nell'ipotesi in cui il suddetto dipendente esca dall'Azienda, per motivi personali, prima delle 13:00, dotandosi del previsto permesso d'uscita e registrando la propria uscita al marcatempo aziendale.

Rientra nella disciplina di cui sopra tutto il personale aziendale del settore TPL che svolge mansioni "impiegatizie" o "ausiliarie" destinatario degli Accordi del 26/06/2013 e 18/09/2013, anche qualora non appartenente ad un'Area Amministrativa e non destinatario dell'Accordo aziendale istitutivo della settimana corta.

Art. 4

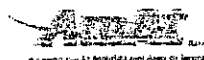
(Decorrenza e durata)

Il presente Accordo decorre dal 1° gennaio 2014 e avrà scadenza coincidente con quella dell'Accordo aziendale del 26/06/2013. Gli uffici procederanno, di conseguenza, al ricalcolo delle spettanze dei buoni pasto con l'applicazione, a decorrere dalla suddetta data, dei criteri contenuti nei precedenti articoli.

Art. 5

(Efficacia dell'Accordo)

L'efficacia del presente accordo è espressamente subordinata all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.



Ad. E)

ACCORDO AZIENDALE

In data 12/05/2014, presso la sede della Società AMAT S.p.A., in Via Cesare Battisti n. 657, si è svolto un incontro tra l'Azienda e le Rappresentanze Aziendali delle Organizzazioni sindacali con lo scopo di definire congiuntamente alcuni aspetti, di natura per lo più natura interpretativa, inerenti alle condizioni previste per l'attribuzione del buono pasto al personale, già disciplinate dai precedenti Accordi aziendali sottoscritti in data 26/06/2013 e in data 18/09/2013.

Le parti sono così costituite:

Per l'Azienda:

Il Direttore generale, Ing. Giovanni Matichecchia;

Il Direttore amministrativo, Dott. Pietro Carallo;

La Responsabile dell'Area Risorse umane, Dott.ssa Maria Fabiola Menenti;

Il Responsabile dell'Area Esercizio, P.I. Cosimo Russo.

Per le OO.SS.: I Sigg.ri

Filt-CGIL: I Sigg.ri Marinelli E. e Dimaggio M.

Fit-CISL: I Sigg.ri Cavallo G., Manco A. e Greco O.

UIL-Trasporti: I Sigg.ri Basile A.

Faisa-CISAL: I Sigg.ri Greco P.

UGL-Trasporti: I Sigg.ri Pisani D.

Premesso che:

— In data 26 giugno 2013 l'Azienda e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT- CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL ed UGL TRASPORTI raggiungevano un Accordo avente ad oggetto il "Recupero della produzione chilometrica", avente durata semestrale prorogabile, con lo scopo di incrementare le percorrenze chilometriche effettuate nell'ambito del trasporto pubblico locale;

Con il precitato Accordo, a fronte dell'applicazione delle misure di efficientamento organizzativo tese al recupero della produzione chilometrica aziendale, si decideva l'assegnazione di buoni pasto in favore del solo personale che opera nel settore del trasporto pubblico locale su gomma e nelle sole giornate in cui la prestazione lavorativa assume carattere di maggiore gravosità in ragione dell'articolazione oraria della stessa;

Successivamente, e precisamente in data 18/09/2013, le medesime parti stipulavano un nuovo Accordo avente ad oggetto la "Integrazione dell'Accordo Aziendale del 26/06/2013. Assegnazione dei buoni pasto al personale non di guida del T.P.L.", con la finalità di definire le modalità applicative dell'assegnazione dei buoni pasto al personale del TPL di cui all'art. 1 del citato Accordo.

- In particolare, l'art. 1 di quest'ultimo Accordo nel determinare i criteri per l'assegnazione del buono pasto al personale non di guida del T.P.L. recita che:

" 1 - Ai fini della maturazione del diritto alla corresponsione del buono pasto, si stabilisce, a parziale modifica dell'Accordo sindacale del 14/06/1995 vigente in materia di settimana corta, che il personale amministrativo ed il personale ausiliario operante nel settore del trasporto su gomma, ivi compresi gli autisti di direzione ed il personale inidoneo riqualificato non rientrante nei successivi punti, potrà osservare la pausa pranzo prevista (di durata compresa tra 30 e 120 minuti) nella fascia oraria compresa tra le ore 13:00 e le ore 14:00, fermo restando, nella giornata lavorativa, lo svolgimento di una prestazione effettiva di durata di almeno 8 (otto) ore, con una ripresa pomeridiana di almeno 3 (tre) ore.

- 2) - Relativamente al personale che svolge le mansioni di Coordinatore di Esercizio e di Addetto all'Esercizio, trattandosi queste di prestazioni in molti casi non interrompibili, con turni di lavoro distribuiti a copertura dell'intera giornata ed assegnati a rotazione grafica al personale, ai fini della maturazione del diritto alla corresponsione del buono pasto, in aggiunta alle ipotesi già disciplinate dall'art. 7 dell'Accordo aziendale del 26/06/2013, il personale addetto dovrà rendere una prestazione giornaliera complessiva pari ad almeno 8 (otto) ore, senza necessità di pausa.

Analogo criterio dovrà essere applicato per la corresponsione del buono pasto al personale:

A. che svolge le mansioni di verificatore titoli di viaggio, capolinea e manovratore, trattandosi di mansioni svolte da personale appartenente all'Area Esercizio e finalizzate a garantire la regolarità del servizio, pur con le limitazioni previste dall'art. 7 dell'Accordo aziendale del 26/06/2013 per il personale inidoneo;

B. addetto al furgone del pronto intervento.

- 3) - In analogia a quanto previsto al comma 2, in aggiunta alle ipotesi già disciplinate dall'art. 7 dell'Accordo aziendale del 26/06/2013, il personale riqualificato addetto al servizio di portierato, che ruota su grafici giornalieri a copertura delle 24 (ventiquattro) ore e le cui mansioni non siano interrompibili perché chiamato a coprire turni o porzioni di essi in continuità con quello assegnato, ai fini della maturazione del diritto alla corresponsione dei buoni pasto dovrà rendere una prestazione lavorativa giornaliera complessiva pari ad almeno 8 (otto) ore, senza necessità di pausa.

- 4) - Relativamente al personale dell'Area Tecnica ed ai distributori dell'Ufficio Magazzino, si stabilisce che per il riconoscimento del buono pasto giornaliero, lo stesso dovrà rendere nell'arco della giornata una prestazione lavorativa complessiva di almeno 8 (otto) ore, con una pausa di almeno 30 minuti e non superiore a 120, da effettuare secondo l'organizzazione del reparto, a prescindere dalla durata della ripresa".

- Nelle settimane successive alla sottoscrizione dell'Accordo del 18/09/2013 le OO.SS. firmatarie rappresentavano, per iscritto e verbalmente, la necessità di disciplinare ulteriormente e di chiarire, le modalità di concessione del buono pasto in presenza di limitate fattispecie di svolgimento della prestazione lavorativa che, in ragione delle loro peculiarità, non erano state espressamente e compiutamente trattate nei due accordi sopra menzionati;

- A seguito di tale segnalazione si tenevano alcuni incontri tra la Direzione aziendale e le Organizzazioni sindacali, precisamente nelle date del 25/10/2013, 28/01/2014, 11/03/2014 e 14/04/2014, nel corso dei quali si affrontavano le specifiche situazioni venute alla luce con l'applicazione pratica degli accordi, ricercandone, congiuntamente, le soluzioni. In particolare nel corso

dell'incontro dell'11/03/2014 si è proceduto, concordemente, a rinnovare per un ulteriore periodo di un semestre la validità degli accordi del 26/06/2013 e del 18/09/2013.

Tanto premesso, al termine di un'ampia ed articolata discussione, ad integrazione delle previsioni già contenute negli Accordi del 26/06/2013 e del 18/09/2013, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

(Personale addetto alle manovre)

L'Operatore d'esercizio impegnato, nella stessa giornata, a svolgere sia prestazioni di guida in linea, sia attività presso il Reparto manovre, avrà diritto a ricevere il buono pasto in presenza di:

- a. una durata della prestazione pari ad almeno 8 (otto) ore, senza necessità di pausa ovvero con una pausa compresa tra 30 e 120 minuti rispetto al turno ordinario, se è preponderante la durata dell'attività svolta presso gli impianti fissi;
- b. una durata della prestazione di 6 (sei) ore e 41 (quarantuno) minuti, se è preponderante il turno di guida in linea, restando il tal caso ininfluenza tanto la presenza della pausa, tanto, nel caso affermativo, la sua durata;

Art. 2

(Personale di riserva o disponibile)

Analogo criterio, ai fini del riconoscimento del buono pasto, sarà adottato nelle ipotesi in cui gli operatori d'esercizio siano assegnatari di turni di "Riserva" ovvero di "Disponibilità".

Analogamente a quanto riportato nel punto che precede, il diritto alla corresponsione del buono pasto sorgerà in presenza di:

- a. una durata complessiva della prestazione (turno di riserva o di disponibile + turno agli impianti fissi successivamente assegnato) pari ad almeno 8 (otto) ore, senza necessità di pausa ovvero con una pausa compresa tra 30 e 120 minuti rispetto al turno ordinario, nel caso di assegnazione di un turno, o di una sua frazione, presso gli impianti fissi (manovre, ecc.);
- b. una durata complessiva della prestazione (turno di riserva o di disponibile + turno di guida successivamente assegnato) di almeno 6 (sei) ore e 41 (quarantuno) minuti nel caso di assegnazione di un turno o di una frazione di turno di guida in linea, restando il tal caso ininfluenza tanto la presenza della pausa, tanto, nel caso affermativo, la sua durata,

Art. 3

(Personale amministrativo ed ausiliario)

Qualora un dipendente con ruolo amministrativo o ausiliario, operante nel settore del T.P.L. su gomma, ivi compresi gli autisti di direzione, non possa iniziare la pausa entro le ore 14:00 in quanto impegnato in Azienda o all'esterno per esigenze di servizio, in presenza di una prestazione effettiva di durata pari ad almeno 8 (otto) ore, su espressa autorizzazione del Direttore generale e conforme parere del Direttore competente egli maturerà il diritto alla corresponsione del buono pasto.

Analogamente, si intende rispettato il requisito dell'inizio della pausa entro la fascia oraria 13:00-14:00 nell'ipotesi in cui il suddetto dipendente esca dall'Azienda, per motivi personali, prima delle 13:00, dotandosi del previsto permesso d'uscita e registrando la propria uscita al marcatempo aziendale.

Rientra nella disciplina di cui sopra tutto il personale aziendale del settore TPL che svolge mansioni "impiegatizie" o "ausiliarie" destinatario degli Accordi del 26/06/2013 e 18/09/2013, anche qualora non appartenente ad un'Area Amministrativa e non destinatario dell'Accordo aziendale istitutivo della settimana corta.

Art. 4
(Decorrenza e durata)

Il presente Accordo decorre dal 1° gennaio 2014 e avrà scadenza coincidente con quella dell'Accordo aziendale del 26/06/2013. Gli uffici procederanno, di conseguenza, al ricalcolo delle spettanze dei buoni pasto con l'applicazione, a decorrere dalla suddetta data, dei criteri contenuti nei precedenti articoli.

Art. 5
(Efficacia dell'Accordo)

L'efficacia del presente accordo è espressamente subordinata all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Per le OO.SS.

FIL-CGIL [Signature]
Fit-CISL [Signature]
UIL-Trasporti [Signature]
Faisa-CISAL [Signature]
UGL-Trasporti [Signature]

Per l'Azienda

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]